

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo- pastorali (allegato 1) ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31/2008.

Art. 2 – Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali di cui all'allegato 1 è la Comunità Montana di Scalve qui di seguito denominato anche semplicemente "gestore".

Art. 3 – Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali del presente regolamento è consentito il transito solo dei mezzi motorizzati autorizzati ai sensi dell'art. 59 comma 3 della L.R. 31/08.

Il divieto di transito è reso noto al pubblico mediante apposizione di adeguato cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

Art. 4 – Chiusura con barriera

Il Gestore mediante apposito atto potrà chiudere momentaneamente con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale, faunistica e di sicurezza.

La chiusura dovrà essere comunicata ai Comuni ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 20.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare di permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione. In presenza di neve o di ghiaccio , le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito motorizzato, senza necessità di alcuna ordinanza sindacale, per cui il gestore e la proprietà sono sollevati da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo non autorizzato.

In deroga a tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento ed in presenza di neve le motoslitte e i battipista possono liberamente circolare sulle strade agro-silvo-pastorali senza necessità di alcun permesso e senza alcuna limitazione, salvo quelle che ogni Sindaco con apposita ordinanza potrà dettare per motivi di sicurezza.

Art. 6 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito di mezzi motorizzati deve essere presentata alla Comunità Montana di Scalve (*il gestore*) utilizzando appositi moduli (allegato A1 – A2 e allegato A-B-C al presente regolamento) che dovranno essere debitamente compilati con i dati richiesti.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone legate all'intestatario da una delle seguenti condizioni:

- discendenti di I° grado;
- coniuge;
- contitolare di azienda agricola o impresa boschiva che svolga attività sul territorio servito dalla strada;
- autista di persona diversamente abile

In occasione della presentazione della domanda dovranno essere esibiti il certificato di assicurazione e il libretto di circolazione dei veicoli e depositata copia della carta d'identità.

Le domande potranno essere presentate anche presso gli uffici comunali; In questo caso si dovrà allegare fotocopia della Carta di Identità in corso di validità, del certificato di assicurazione e del libretto di circolazione del veicolo, dal quale si possa desumere la regolare revisione del veicolo. Il termine dei 5 giorni per il rilascio dell'autorizzazione, decorreranno dalla data in cui perverrà tutta la documentazione presso

l'Ufficio della Comunità Montana di Scalve, preposto al rilascio. Le domande incomplete verranno restituite ai relativi uffici comunali.

Art.7 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione, qualora sussistano i requisiti necessari, viene rilasciata dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato entro 5 gg dalla presentazione della domanda o dal ricevimento della stessa se presentata presso un comune, mediante emissione di apposita autorizzazione redatta su modello predisposto dal Gestore.

Detta autorizzazione deve essere collocata sul veicolo in modo ben visibile e leggibile, al fine di una facile verifica per eventuali controlli, pena la nullità dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del gestore o della proprietà l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

Copia del registro delle autorizzazioni andrà trasmessa agli organi di vigilanza da parte dell'ente gestore.

Non necessitano di autorizzazione i mezzi agricoli a ruote di cui all'art. 57 del Decreto Legislativo nr. 285 del 30.04.1992, solo utilizzati ai fini agricoli e forestali.

Art. 8 – Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio delle esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

A1 proprietari degli immobili e dei terreni serviti dalla strada.

A2 affittuari degli immobili e dei terreni serviti dalla strada.

A3 Soggetti privati che svolgono attività venatorie con reti o da appostamento fisso debitamente autorizzate.

B1 Legali rappresentanti di aziende agricole, loro coadiuvanti, affittuari o dipendenti, e proprietari di terreni per attività agricole legate allo sfalcio dei prati, alla pratica dell'alpeggio e dell'apicoltura.

B2 Legali rappresentanti di imprese boschive iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive per attività selvicolturali, loro coadiuvanti e dipendenti.

B3 personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative.

B4 esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività quali la manutenzione di strutture ed impianti (bacini idroelettrici, impianti di risalita ecc).

B5 Proprietari di bestiame in alpeggio per controllo periodico degli animali.

C1 Esigenze didattiche, di studio e ricerca .

C2 Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria.

C3 Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna o a carattere religioso.

D1 Esigenze di circolare con veicoli a motore per i cittadini iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente regolamento partecipando alle tradizionali "Giornate delle Strade", di cui al successivo art.

D2 Portatori di handicap anche temporanei che sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato.

E1 Rifugi o ristoranti

Art. 9 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna Categoria sono i seguenti:

- Per la categoria d'utenza **A1** il permesso di transito sarà gratuito e avrà validità **illimitata** fino alla perdita del titolo di proprietà, per la sola strada di accesso all'immobile o terreno;
- Per la categoria d'utenza **A2** il permesso di transito sarà gratuito e avrà validità massimo di **12 mesi**, per la sola strada di accesso all'immobile o terreno;
- Per la categoria d'utenza **A3** il permesso di transito avrà validità di **12 mesi**, sarà soggetto al versamento fino ad **Euro 50,00** e potrà essere rilasciato al massimo per nr. 4 strade
- Per le categorie d'utenza **B1, B3, B5** il permesso di transito avrà validità limitata ad un periodo di **6 mesi** e sarà gratuito;
- Per la categorie d'utenza **B2**, il permesso avrà validità di **12 mesi** e sarà soggetto al versamento fino ad **Euro 50,00**;
- Per la categorie d'utenza **B4**, il permesso avrà validità limitata a **6 mesi** e sarà soggetto al versamento fino ad **Euro 50,00**;
- Per le categorie d'utenza **C1, C2** il permesso di transito avrà validità di **giorni 7** e sarà **gratuito**;
- Per la categoria di transito **C3**, non è previsto il rilascio di permesso ma il soggetto gestore potrà, per il giorno in cui si svolge la manifestazione, consentire la libera circolazione mediante apposita ordinanza resa nota anche agli organi di vigilanza e controllo;
- Per la categoria d'utenza **D1** il permesso di transito avrà validità di **6 mesi** e sarà **gratuito**;
- Per la categoria d'utenza **D2** il permesso di transito avrà validità massima di **12 mesi** e sarà **gratuito**;
- Per la categoria d'utenza **E1** valgono le disposizioni al successivo art. 10;

Art. 10 – Convenzioni tra Comunità Montana e aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio della Valle di Scalve siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti o Rifugi serviti unicamente da viabilità agro-silvo-pastorali, la Comunità Montana stipulerà un'apposita convenzione con il gestore della struttura affinché quest' ultimo partecipi economicamente alla manutenzione delle strade interessate.

Art. 11 – Registro permessi

Un registro delle autorizzazioni rilasciate, diviso per comune e per categorie, con indicazione del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso l'Ufficio competente, addetto al rilascio delle stesse, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

La Comunità Montana trasmetterà mediante posta elettronica alla Direzione della Riserva Regionale Boschi del Giovetto comunicazione per i permessi rilasciati per le strade ricadenti nell'area protetta.

Art. 12 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i mezzi motorizzati che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada") e con la revisione dei relativi veicoli in corso di validità.

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i mezzi motorizzati coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 13 – Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 14 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 15 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione di transito i mezzi della forze dell'ordine, i mezzi di soccorso, di utilità pubblica, mezzi a servizio della Comunità Montana di Scalve, dei Comuni, nonché le guardie ecologiche volontarie.

Art. 16 – Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 111,22 a Euro 333,65 ai sensi della L.R. 31/08 art. 61.

Il permesso di transito verrà ritirato nelle seguenti situazioni:

- Contraffazione. L'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati;
- Strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
- Effettuare dei fuori strada con i mezzi autorizzati;
- Abbandono di rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla viabilità;
- Disturbo della fauna o danneggiamento della flora;
- Danno alle colture, strutture agricole o molestie agli animali;

Art. 17 – Polizza fideiussoria o deposito cauzionale

La Comunità Montana al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento ai punti B2, B4, C3 e E1 dell'art.8), la sottoscrizione di una polizza fideiussoria o deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 18 – Manifestazioni e Competizioni

Per quanto riguarda le manifestazioni: sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine sarà cura del richiedente posizionare lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti, pena l'annullamento dei permessi.

Per quanto riguarda gare e manifestazioni di, motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dall'ente gestore, previo parere vincolante da parte di E.R.S.A.F. per quanto riguarda la R.N. del Giovetto e del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche sul territorio ricadente in parco. Si prevede, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 30 gg dalla data della manifestazione il soggetto gestore verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà alla restituzione del deposito o allo svincolo della polizza.

Art. 19 – Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20 – Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 – Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della proprietà (Comunità Montana e Comuni).

A tale scopo la Comunità Montana istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato, sul quale a fine anno verranno versate le sanzioni introitate ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

La proprietà potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dagli appositi capitoli di bilancio comunali destinati alle miglorie boschive.

Art. 22 Giornata delle Strade

Sono istituite riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

L'organizzazione di tale giornata è affidata al Gestore ed al comune

Il diritto al rilascio gratuito dell'autorizzazione al transito viene riconosciuto a coloro che partecipano ad una o più giornate..

Ai partecipanti verrà riconosciuto il diritto al rilascio dell'autorizzazione gratuita secondo la categoria D1 di cui al precedente art. 9 su tutte le strade del presente regolamento.

Per i nuclei familiari sarà sufficiente la presenza di un componente del nucleo stesso per far ottenere il diritto all'intero nucleo ad essere classificato nella categoria d'utenza D1 del precedente art. 9, limitatamente ad un veicolo per ogni partecipante della giornata.

Il comune che organizza la "giornata delle strade" è tenuto a coordinare i lavori, nonchè di certificare l'effettiva partecipazione di ciascun cittadino.

Art. 23 Aggiornamenti del Piano delle VASP

Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni potranno proporre alla Comunità Montana eventuali variazioni nell'elenco delle strade.